

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  
N. 203/AV5 DEL 26/02/2014**

**Oggetto: Dipendente P.L. – Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiera a tempo indeterminato. – Applicazione benefici ex art.42-bis del D.Lgs. 151/2001.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**- D E T E R M I N A -**

- Di accogliere la richiesta della dipendente Sig.ra P.L., Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiera a tempo indeterminato, esprimendo assenso all’assegnazione temporanea, ex art. 42-bis del D.Lgs. n.151/2001 e del parere n.192/04 del 4.05.2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica, presso l’Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila per la durata massima consentita dalla norma di riferimento di anni tre, dall’1.03.2014 al 28.02.2017, dando atto che alla scadenza di detto periodo di assegnazione e nel caso del venir meno dei presupposti che ne hanno autorizzato la concessione, la dipendente in parola dovrà riprendere servizio presso questa Azienda.
- Di stabilire che, per tutta la durata dell’assegnazione temporanea della dipendente Sig.ra P.L. gli oneri retributivi saranno di esclusiva competenza dell’ ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila.
- Di dare atto che il posto lasciato temporaneamente lasciato libero dalla dipendente non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
- Di dare atto, inoltre, che ai fini dell’applicazione della normativa vigente sulla privacy gli elementi identificativi della dipendente sono contenuti nell’allegato cartaceo (all.n.1) che forma parte integrante del provvedimento.
- Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa.

- Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..
- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 28, comma 5, della R.L. 26/96 e s.m..

**Il Direttore Area Vasta n.5  
- Dr. Massimo Del Moro -**

La presente determina consta di n. 5 pagine e di n. 1 allegato, accluso all'originale cartaceo della presente determina.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

□ **Normativa ed atti di riferimento**

- Art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001;
- Parere Dipartimento della Funzione Pubblica n.192/04 del 4.05.2004.

□ **Motivazione**

La dipendente Sig.ra P.L. , Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiera a tempo indeterminato, con nota prot.n.3189/AAGG del 17.01.2014 ha chiesto l'applicazione dei benefici di cui all'art.42-bis del D.Lgs. n.151/2001 chiedendo l'assegnazione temporanea presso l'Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano – Sulmona – L'Aquila;

L'Art.42-bis del D.Lgs. n.151/2001, introdotto dall'art.3, comma 105, della L.n.350/2003, così recita:

*“”Il genitore con figli minori fino a tre anni dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e s.m. può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione...””;*

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con proprio parere n.192/04 del 4.05.2004 chiarisce che: *“”... il limite di età (...figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria...””;*

L'ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila con nota acquisita al prot.n. 1016/AAGG dell'8.01.2014, ha comunicato a questa Area Vasta l'adozione della deliberazione n.1964 del 30.12.2013 con la quale è stato concesso il nulla osta alla richiesta di assegnazione temporanea della dipendente in parola, per la durata di anni tre, così come previsto dalla normativa di riferimento;

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie ha espresso parere favorevole;

La dipendente Sig.ra P.L. ha prodotto le certificazioni comprovanti la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, acquisite agli atti col n.7890/AAGG del 10.02.2014;

Si ritiene, pertanto, di poter accogliere la richiesta della dipendente Sig.ra P.L. esprimendo assenso all'assegnazione temporanea presso l'Azienda Sanitaria Locale Avezzano – Sulmona – L'Aquila per la durata massima consentita dalla norma di riferimento di anni tre, dall'1.03.2014 al 28.02.2017, dando atto che alla scadenza di detto periodo di assegnazione e nel caso del venir meno dei presupposti che ne hanno autorizzato la concessione, la dipendente in parola dovrà riprendere servizio presso questa Azienda;

Di stabilire che, per tutta la durata dell'assegnazione temporanea della dipendente Sig.ra P.L. gli oneri retributivi saranno di esclusiva competenza dell' ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila.

### SI PROPONE

Di accogliere la richiesta della dipendente Sig.ra P.L., Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiera a tempo indeterminato, esprimendo assenso all'assegnazione temporanea, ex art. 42-bis del D.Lgs. n.151/2001 e del parere n.192/04 del 4.05.2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica, presso l'Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila per la durata massima consentita dalla norma di riferimento di anni tre, dall'1.03.2014 al 28.02.2017, dando atto che alla scadenza di detto periodo di assegnazione e nel caso del venir meno dei presupposti che ne hanno autorizzato la concessione, la dipendente in parola dovrà riprendere servizio presso questa Azienda.

Di stabilire che, per tutta la durata dell'assegnazione temporanea della dipendente Sig.ra P.L. gli oneri retributivi saranno di esclusiva competenza dell' ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila.

Di dare atto che il posto lasciato temporaneamente lasciato libero dalla dipendente non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

Di dare atto, inoltre, che ai fini dell'applicazione della normativa vigente sulla privacy gli elementi identificativi della dipendente sono contenuti nell'allegato cartaceo (all.n.1) che forma parte integrante del provvedimento.

Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa.

Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 28, comma 5, della R.L. 26/96 e s.m..

Il Responsabile del Procedimento  
- Cristina Cocci Grifoni -

**ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'U.O. ECONOMICO FINANZIARIA F.F.**

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento

**attesta**

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget.

**p. Il Dirigente f.f. dell'U.O. Economico Finanziaria  
Il funzionario delegato  
(Sig.ra Bruna Pelliccioni)**

**- ALLEGATI -**

N. 1 (richiesta del dipendente allegata all'originale cartaceo della determina)